

CAPITOLATO TECNICO DEL MEDICO SOSTITUTO

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI MEDICO SOSTITUTO DEL CAPO UFFICIO SANITARIO PER LE ESIGENZE DELL'ACCADEMIA PER IL PERIODO DAL 1° DICEMBRE 2024 AL 30 NOVEMBRE 2027.

Compiti del Medico

Il professionista si obbliga ad espletare nei confronti del personale amministrato dal Distaccamento l'opera di medico civile, sostituto del Dirigente dell'Ufficio Sanitario, da svolgersi presso l'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo (BG), Largo Giovanni Barozzi n. 1. nei giorni di assenza/impegni del titolare con orario nei periodi richiesti dallo stesso. Eventuali modifiche di orario dovranno essere concordati ed autorizzati dall'Ufficio Sanitario dell'Accademia della Guardia di Finanza.

Il contratto ha validità a decorrere dal 1 dicembre 2024 al giorno 30 novembre 2027.

La distribuzione delle ore e l'orario di servizio, nell'arco della settimana e/o successive variazioni allo stesso che dovessero verificarsi nel corso del servizio, dovranno essere concordate preventivamente dal Professionista con il Dirigente del Servizio Sanitario presente in sede.

Il professionista comunicherà, per iscritto, eventuali periodi di assenza al Comandante del Reparto Comando del Reparto in intestazione, con un preavviso di almeno sette giorni o verbalmente nei casi di urgenza.

Eventuali variazioni di orario saranno preventivamente concordate, in base ad eventuali ulteriori esigenze dell'Amministrazione. Il Professionista si impegna altresì ad accettare eventuali richieste aggiuntive per particolari esigenze che saranno comunicate tempestivamente allo stesso.

L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di ricorrere alle seguenti modifiche contrattuali:

- **Opzione di proroga del contratto:** in casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni

previsti nel contratto.

- **Variazione fino a concorrenza del decimo dell'importo del contratto:** qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del decimo dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Considerata la natura del servizio, le spese di gestione, così come quelle delle comuni utenze, sono a totale carico dell'Amministrazione, salvo i casi in cui dovessero verificarsi degli aggravii di costo dovuti a manifesta incuria del Professionista.

Il professionista è ritenuto responsabile di qualunque fatto doloso o colposo che cagioni danni all'Amministrazione, al personale dell'Amministrazione, a terzi o cose di terzi, e si impegna, conseguentemente, al risarcimento dei relativi danni prodotti.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, il Professionista dichiara di essere in regola con le assicurazioni di legge previste per l'esercizio del proprio incarico di medico sostituto e dichiara la propria regolarità contributiva.

L'Amministrazione non risponderà in alcun modo di eventuali inadempienze assicurative, previdenziali e fiscali.

Per la particolare tipologia del servizio in rassegna, resta espressamente convenuto che l'aggiudicatario non potrà, nel corso della fornitura della prestazione, cedere ovvero affidare a terzi - in tutto o in parte, tramite subappalto o cottimo - il servizio assunto, a pena di nullità del contratto stesso.

L'aggiudicatario non potrà altresì farsi sostituire, neanche temporaneamente, stante la particolarità della prestazione richiesta, salvo espressa autorizzazione da parte di questo Istituto (subordinata al possesso da parte del sostituto dei medesimi requisiti professionali), sentita la Direzione di Sanità del Comando Generale della Guardia di Finanza, ciò fermo restando l'obbligo di assolvere in proprio al pagamento del compenso spettante al sostituto per la prestazione resa, sollevando l'Amministrazione da ogni obbligo, onere e impegno amministrativo, contributivo, fiscale e contabile nei confronti del terzo.

In linea con le previsioni di cui all'art. 210, comma 1.1, del Codice dell'ordinamento militare, il libero professionista convenzionato/aggiudicatario si obbliga a non eseguire perizie o altre

forme di relazioni medico-legali, per conto e nell'interesse di appartenenti al Corpo ovvero di candidati alle procedure concorsuali della Guardia di Finanza, utili ai fini dei procedimenti amministrativo-sanitari e/o contenziosi che coinvolgono l'Amministrazione in qualità di controparte.